



LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MODALITA' DI GESTIONE DELL'ISCRIZIONE, MODIFICAZIONE E CANCELLAZIONE DAL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI

Art. 1 - Oggetto

Le presenti linee guida disciplinano, nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti, approvato con delibera camerale n. 140 del 18.12.2014 e compilato ai sensi del Regolamento Tipo D.M. 21.12.1979 (come modificato dall'art. 80-quater D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e successive modificazioni), le modalità di iscrizione, modificazione o cancellazione dal Ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla Camera di commercio di Bergamo.

Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina si rinvia alle disposizioni contenute nel sopracitato Regolamento disponibile sul sito web alla pagina dedicata "Ruolo dei periti e degli esperti".

Art. 2 - Ambito d'applicazione

Il perito od esperto è colui che, avendo acquisito un'approfondita conoscenza ed esperienza in uno o più campi, emette, su commissione, un giudizio ponderato per accertare un fatto, stimare il valore o l'entità di una cosa, esplicando funzioni di carattere prevalentemente pratico.

L'attività di perito ed esperto si concretizza, generalmente, nel fornire una prestazione d'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

L'iscrizione nel Ruolo ha lo scopo di far conoscere i soggetti che sono stati ritenuti idonei ad effettuare perizie per determinate categorie merceologiche, con esclusione di quelle attività per le quali sussistono Albi, Ordini e Collegi professionali regolati da apposite disposizioni.

L'iscrizione non ha valore abilitante e pertanto non è obbligatoria per lo svolgimento dell'attività di perito, ma ha esclusivamente una funzione di pubblicità conoscitiva (pubblicità notizia). Essa certifica l'avvenuto controllo, da parte della Camera di commercio, della presenza di idonei requisiti tecnici e professionali.

L'iscrizione al ruolo è richiesta per l'iscrizione nell'Albo dei consulenti tecnici del tribunale di Bergamo limitatamente alle categorie per le quali non esistono Albi, Ordini e Collegi professionali regolati da apposite disposizioni (a titolo esemplificativo per i traduttori e gli interpreti).

Il ruolo è distinto in categorie e sub-categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia di Bergamo.

Art. 3 - Organi del procedimento

Il responsabile del procedimento è il responsabile dell'ufficio competente in materia di Albi, Ruoli e Registri.

Il titolare del potere sostitutivo, che può essere attivato dall'interessato ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis, Legge 241/1990 e s.m.i., è il responsabile del servizio Sportelli Anagrafici.

La competenza per l'assunzione del provvedimento conclusivo del procedimento di iscrizione, modificazione o cancellazione, ad esclusione dei casi tassativamente indicati dall'art. 12 del Regolamento per la formazione del Ruolo dei periti e degli esperti, spetta al Dirigente dell'Area Anagrafe Economica e regolazione del mercato.

Nei casi tassativamente indicati dall'art. 12 del Regolamento per la formazione del Ruolo dei periti e degli esperti, la competenza per l'adozione del provvedimento di cancellazione o di sospensione dell'iscrizione nel Ruolo spetta alla Giunta camerale.

Art. 4 - Responsabile del procedimento

Al responsabile del procedimento è demandato il compito di curare il procedimento, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale, di accertare d'ufficio i fatti, di disporre il compimento degli atti all'uopo necessari, di adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare può richiedere il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o segnalazioni erranee o incomplete e può ordinare esibizioni documentali. Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

Il responsabile del procedimento svolge, pertanto, i seguenti compiti:

- cura l'avvio del procedimento;
- cura il contraddittorio con il soggetto che ha presentato l'istanza;
- inoltra le segnalazioni previste dalla legge;
- predispone per il dirigente dell'Area Anagrafe Economica e regolazione del mercato il provvedimento finale che lo stesso determinerà tenuto conto della proposta avanzata.

Art. 5 - Termini

Sono previsti i seguenti termini:

- per la conclusione del procedimento di iscrizione, modificazione, cancellazione a istanza di parte: 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
- per la conclusione del procedimento di cancellazione d'ufficio: 90 giorni dalla data di avvio del procedimento.

In caso di domanda irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al richiedente, mediante PEC o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione, invitandolo a perfezionare la domanda. In tale caso il termine di 60 giorni decorre dalla data di ricezione della nuova istanza o della documentazione integrativa.

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande di iscrizione

La domanda di iscrizione va presentata alla Camera di commercio di Bergamo utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito web alla pagina dedicata "Ruolo dei periti e degli esperti".

L'istanza, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente o con firma semplice, con l'indicazione delle categorie e sub-categorie richieste, deve essere corredata da:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità (solo in caso di firma semplice);
- curriculum vitae;
- adeguata documentazione comprovante la propria idoneità all'esercizio dell'attività di perito ed esperto nelle categorie e sub-categorie per le quali si richiede l'iscrizione;
- attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria da effettuarsi con le modalità indicate nel sito camerale alla pagina dedicata "Ruolo dei periti e degli esperti".

Il curriculum deve essere dettagliato e, in particolare, specificare:

- i dati delle persone o delle imprese (nome/denominazione e rispettive residenze/sedi) per le quali sono state già effettuate perizie o formulati pareri nell'ambito delle categorie o sub categorie richieste;
- i dati delle imprese e/o dei professionisti (con gli estremi delle rispettive sedi) presso le quali il richiedente ha svolto in passato un'attività, precisando la qualifica ricoperta, le mansioni svolte e il periodo relativo per ciascun rapporto di lavoro;
- le eventuali attività autonome esercitate in passato, precisando il relativo periodo;
- l'attività attualmente svolta e la relativa decorrenza (nel caso di lavoro subordinato, indicare denominazione e indirizzo del datore di lavoro, qualifica ricoperta e mansioni svolte; qualora l'attività sia invece espletata in proprio e rientri operativamente nell'ambito delle categorie e sub categorie richieste, è necessario precisare i nominativi delle imprese – e le rispettive sedi - con le quali si intrattengono i principali rapporti);
- il titolo di studio raggiunto;
- gli eventuali corsi professionali, gli attestati e i riconoscimenti conseguiti, le pubblicazioni di testi o articoli inerenti le categorie o sub categorie richieste.

La domanda, unitamente a tutti gli allegati, deve essere trasmessa, esclusivamente via mail, alla casella di posta elettronica certificata istituzionale. In assenza di diversa indicazione, si riterrà che il richiedente abbia eletto domicilio digitale presso la casella di posta elettronica utilizzata per inviare la domanda.

Art. 7 - Criteri di iscrizione

L'iscrizione può essere richiesta solo per le categorie e sub-categorie comprese nell'elenco allegato al Regolamento per la formazione del ruolo dei periti ed esperti e disponibile sul sito web alla pagina dedicata "Ruolo dei periti e degli esperti".

Considerato che le disposizioni normative non indicano in modo esaustivo i requisiti professionali, è compito dell'aspirante perito produrre idonea documentazione attestante il possesso della professionalità e di una comprovata esperienza (ai sensi dell'articolo 8) nelle categorie/sub-categorie richieste maturata, indicativamente, per un periodo non inferiore a tre anni se in possesso di titoli di studio di carattere tecnico professionale specifico, di iscrizioni in organismi qualificanti a carattere tecnico-operativo, di particolari riconoscimenti nell'ambito delle attività svolte oppure di attestati di frequenza a corsi di formazione riguardanti discipline connesse all'esercizio pratico delle attività peritali nelle categorie/sub categorie oggetto dell'iscrizione. In assenza di particolari titoli e abilitazioni è richiesta un'esperienza almeno quinquennale.

I mediatori immobiliari iscritti al RI/REA da almeno tre anni possono ottenere l'iscrizione per la **Categoria XXII - Attività varie - Sub. Cat. 12) Mediatorato e Sub. Cat. 18) Stima e valutazione di**



immobili senza necessità di produrre ulteriore documentazione e di sostenere eventuali colloqui di valutazione, così come disposto dall'art. 3, comma 4, L. n. 39/1989 e dall'art. 13 del Decreto Ministeriale n. 452/90 (Regolamento di attuazione della Legge n. 39 del 3 febbraio 1989)".

Dal 30 settembre 1993, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 69 della L. n. 427/1993 e alle decisioni del Consiglio di Stato n. 353/93 e 358/93, non si ricevono più domande di iscrizione per la **categoria XXII Attività varie - Sub. Cat. 6) Tributi**.

Con l'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 166 e la relativa istituzione del ruolo dei periti assicurativi (per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 990/69 derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi) non sono più accettate domande d'iscrizione per la **categoria XX Previdenza e credito - Sub.Cat. 1) Tecnica assicurativa e Sub.Cat. 2) Liquidazione danni**.

Per l'iscrizione **nella categoria XXII - Attività varie - Sub. Cat. 7) Amministrazione e contabilità e Sub. Cat. 10) Contratti di lavoro** è necessario dimostrare il possesso di particolari capacità e conoscenze di carattere prevalentemente pratico con esclusione di quelle attività che concretizzano specifiche prestazioni riservate, o comunque atti tipici caratteristici, delle professioni ordinistiche (parere del 9 maggio 2011 Ministero dello Sviluppo Economico).

Per l'iscrizione nella **categoria IX - Meccanica - elettromeccanica - ottica e preziosi - Sub. Cat. 35) Preziosi (oreficeria, gioielleria, argenteria e orologeria)** e nella **categoria XXII - Attività varie - Sub. Cat. 3) Antichità e oggetti d'arte**, trattandosi di sub-categorie molto ampie, è necessario limitarne l'ambito di applicazione allo specifico settore di interesse.

Art. 8 - Documentazione comprovante l'esperienza

La documentazione probatoria da allegare alla domanda di iscrizione consiste in ogni documento ritenuto adatto a dimostrare l'idoneità del richiedente a svolgere le funzioni di perito. A titolo meramente esemplificativo vengono considerati titoli idonei:

- rapporti o relazioni contenenti perizie già effettuate o pareri già formulati nell'ambito delle categorie merceologiche di interesse;
- lavori eseguiti, comprovati da dichiarazioni/documentazioni varie;
- articoli o testi di carattere tecnico redatti o pubblicati aventi per oggetto argomenti inerenti le categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione;
- memorie o relazioni a carattere tecnico presentate in occasione di conferenze di lavoro, convegni, ecc., aventi per oggetto argomenti inerenti le categorie e sub-categorie richieste;
- copia di fatture relative ai lavori svolti;
- dichiarazioni rilasciate da privati, Enti pubblici o imprese;
- iscrizione in Albi qualificanti a carattere tecnico-operativo;
- titoli di studio di carattere tecnico professionale specifico;
- attestati di frequenza a corsi di formazione riguardanti discipline connesse all'esercizio pratico delle attività peritali nelle categorie e sub-categorie oggetto dell'iscrizione;
- documenti comprovanti riconoscimenti particolari conseguiti nell'esercizio della propria attività (ad esempio certificati di brevetto depositati, attestati o qualifiche di merito ricevuti a seguito di attività svolte nel settore specifico). Tali documenti devono contenere elementi di riferimento dettagliati e non generici sulle attività espletate in occasione del conferimento dei riconoscimenti stessi;
- elenco perizie effettuate come CTU del Tribunale;

- traduzioni da cui risulta il nominativo del traduttore, lettere di affidamento incarico da parte di ditte committenti, contratti editoriali ecc.. Per i soggetti stranieri è valutabile un percorso scolastico che comprenda periodi di studi nella madrepatria e periodi in Italia (**per iscrizione nella categoria XXII - Attività varie - Sub. Cat. 1) Lingue straniere**);
- elenco dei condomini amministrati con la relativa composizione e con gli anni di riferimento, copie prospetti formazione bilanci di esercizio preventivo e consuntivo, copie documenti di ripartizione delle spese tra i condomini, copie di preventivi e/o fatture inerenti la manutenzione straordinaria, ecc. (**per iscrizione nella categoria XXII - Attività varie - Sub. Cat. 8) Amministrazione beni stabili**).

Art. 9 - Esame documentazione

Il responsabile del procedimento verifica la domanda di iscrizione e i relativi allegati. La domanda con i relativi allegati e vengono archiviati in un fascicolo digitale, identificato con il nominativo del richiedente, a cui può accedere il Dirigente competente per la valutazione finale, al termine dell'istruttoria del Responsabile del procedimento.

Art. 10 - Preavviso di rigetto

Il Responsabile del procedimento, se il Dirigente competente ritiene che i titoli e i documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità all'iscrizione, inoltra al richiedente apposita comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., con cui assegna un termine di 10 giorni per l'integrazione della documentazione o per la presentazione di osservazioni.

Il preavviso di rigetto interrompe i termini del procedimento che riprendono a decorrere *ex novo* dalla data di deposito dell'ulteriore documentazione integrativa o delle osservazioni.

Art. 11 - Colloquio integrativo

Nel rispetto del criterio di economicità della buona azione amministrativa è ammessa, in via del tutto eccezionale, la facoltà, da parte del Dirigente, di sottoporre il richiedente a un colloquio integrativo. Il colloquio integrativo, da sostenere con un esperto della materia richiesta, potrà essere previsto laddove si presentassero istanze particolarmente complesse e fosse quindi necessario acquisire un ulteriore elemento di valutazione nel campo di competenza.

In tal caso dovrà essere versato un corrispettivo a titolo di rimborso spese che sarà di volta in volta quantificato e comunicato.

Art. 12 - Decisione

L'iscrizione o il diniego di iscrizione sono disposti con provvedimento del Dirigente competente.

Avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Ministero dello Sviluppo economico nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 13 - Pubblicità del Ruolo

Il Ruolo è pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti è pubblicato e consultabile sul sito web alla pagina dedicata "Ruolo dei periti e degli esperti".

La pubblicazione sul sito garantisce la trasparenza e sostituisce e assolve le funzioni:

- della comunicazione dovuta a tutti gli enti interessati;
- del rilascio/del rinnovo della tessera personale di riconoscimento.

Art. 14 - Revisione del Ruolo

Ogni quattro anni è prevista la revisione generale del Ruolo.

Il Responsabile del procedimento comunica l'avvio della revisione agli iscritti mediante Pec o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione, assegnando un termine di 30 giorni per confermare la propria iscrizione e provvedere al pagamento dei diritti di segreteria oppure per chiedere la cancellazione.

La mancata risposta alla revisione entro il termine assegnato comporta la cancellazione dal Ruolo con provvedimento del Dirigente competente.

Art. 15 - Avvio del procedimento e cancellazione ex art. 12 del Regolamento per la formazione del Ruolo dei periti e degli esperti

Il Responsabile del procedimento, quando si verifichi uno dei casi previsti dall'art. 12 del Regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti, comunica all'iscritto l'avvio del procedimento di cancellazione mediante Pec o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione, assegnando un termine perentorio di 30 giorni per fornire giustificazioni.

Nei casi previsti dalle lettere b), c), d) del sopracitato articolo 12, se ricorrono circostanze di minore gravità, l'avvio del procedimento di cancellazione può essere sostituito dall'avvio del procedimento di sospensione dell'iscrizione nel Ruolo.

Se l'interessato lo richiede, il Dirigente competente fissa apposito incontro per l'audizione. In caso di assenza ingiustificata (sono giustificati i casi di forza maggiore), si procede comunque all'adozione del provvedimento finale. Dell'audizione viene redatto apposito verbale.

Conclusa l'istruttoria e l'eventuale contraddittorio con l'interessato, la Giunta camerale, su proposta del Dirigente competente, adotta, con propria deliberazione, il provvedimento di cancellazione ovvero il provvedimento di sospensione dell'iscrizione nel Ruolo.

Avverso il provvedimento di cancellazione o di sospensione è ammesso ricorso al Ministero dello Sviluppo economico nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.